

proposta di legge n. 185

a iniziativa del Consigliere Ciriaci

presentata in data 8 marzo 2012

INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE
ATTRAVERSO LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCELENZE ALIMENTARI

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dalla necessità e urgenza di promuovere e attuare politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.

A tale scopo la Regione si avvarrà di organizzazioni di terzo settore marchigiane che esercitano in modo prevalente e continuativo l'attività oggetto della presente proposta, che operino in almeno tre province del territorio regionale e secondo una progettualità di rete a livello territoriale.

Questa proposta di legge consentirà in particolare di valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e di sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse. Per conseguire tali finalità occorre incentivare rapporti e accordi tra le aziende del settore, della grande distribuzione alimentare e delle aziende

attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato, al fine di assicurare la cessione di generi alimentari ancora utilizzabili evitandone in tal modo lo spreco. La Giunta regionale provvederà, approvando apposita convenzione, a definire le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati, nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte della Regione.

L'approvazione di tale proposta realizzerà il conseguimento dell'obiettivo di prevenzione dell'esclusione sociale contenuto nel Programma adottato dalla Giunta regionale.

La proposta si compone di cinque articoli:

- il primo articolo riguarda le finalità;
- il secondo articolo è relativo ai beneficiari;
- il terzo articolo specifica gli interventi;
- il quarto contiene la norma finanziaria;
- il quinto è relativo alle norme transitorie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, promuove e valorizza l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro distribuzione a soggetti che assistono persone indigenti e che versano in stato di grave disagio sociale.

Art. 2
(Beneficiari)

1. La Regione assume le finalità indicate all'articolo 1 nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, delle organizzazioni del terzo settore che esercitano in modo prevalente l'attività specificata all'articolo 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) operare nelle Marche;
- b) documentare l'attività, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;
- c) operare in almeno tre province del territorio regionale;
- d) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione, in attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento mediante un Programma adottato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.

2. Il Programma indicato al comma 1 è approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti preposti alle finalità indicate all'articolo 1, sono specificati in apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

4. La convenzione indicata al comma 3 prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati, nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte della Regione.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti all'attuazione dell'articolo 3, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 5.30.07.

Art. 5

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La convenzione indicata al comma 3 dell'articolo 3 è approvata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.